

Procedure di revisione che cambiano con le fatture elettroniche



Autenticità, immutabilità, integrità: l'avvento del nuovo sistema rispetto alle consolidate modalità di verifica attualmente in uso.

Durante i propri lavori, il revisore è solito predisporre opportune *check-list* a conforto del riscontro di conformità delle procedure amministrativo-contabili aziendali, nel rispetto dei principi di revisione e anche con riferimento ai documenti emessi/ricevuti e registrati in contabilità. In quest'ultimo caso ci si riferisce, in particolare, alle fatture emesse e ricevute che, dal 2019, sono diventate elettroniche (salvo casi residuali come la ricezione di fatture cartacee straniere o fatture emesse da contribuenti in regime forfetario).

Il revisore oggi si trova quindi a trattare **documenti** non più cartacei bensì **elettronici**, dei quali occorrerà valutare se sia necessario o meno (si ritiene di sì) fare un primo controllo di **autenticità** del file, ancor prima di verificarne le caratteristiche di **immutabilità** e **integrità**. Autenticità vista come riconducibilità (fino a prova contraria) del documento informatico (la fattura in formato XML) all'intestatarario del documento stesso. Integrità quale dimostrazione del fatto che il documento non ha subito modifiche durante la fase di trasmissione dal fornitore al cliente e immutabilità, caratteristica questa garantita se la forma e il contenuto non sono alterabili durante le fasi di tenuta e ne sia garantita la staticità durante la fase di conservazione. Termini questi forse nuovi, ma già disciplinati

dal CAD con l'art. 20, c. 1-*bis* nonché dalle regole tecniche di formazione dei documenti informatici di cui al DPCM 13.11.2014, senza naturalmente dimenticare le regole tecniche di conservazione di cui al DPCM 3.12.2013, dal Codice Civile con l'art. 2215-*bis* C.C. e dal D.M. 17.06.2014 in materia di conservazione fiscale di documenti informatici. Scendendo nel dettaglio delle modalità con cui ridefinire le verifiche dei cicli acquisti e vendite, il revisore non potrà prescindere da questi concetti, facendosi aiutare dai dati che il regolamento di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche (lo SdI) mette già a disposizione: mi riferisco in particolare all'**impronta di hash** calcolata dal Sistema di Interscambio sulla fattura elettronica transitata, la quale permette di garantirne l'integrità stante il fatto che le fatture elettroniche, nel B2B e B2C, possono non essere firmate digitalmente.

Le *check-list* quindi si aggiorneranno per prendere atto di nuove esigenze operative e fornire prova dei vari aspetti in precedenza accennati, necessari anche per valutare il rischio di revisione nel suo complesso. In conclusione, la certificazione del bilancio, volta a rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda, non può prescindere da un **controllo delle procedure adottate dall'impresa** per la messa in conservazione a norma dei documenti digitali rilevanti, come le fatture elettroniche.

Robert Braga